



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

325

X

seduta del
14/04/2020
delibera

pag.
------

14/04/2020

1

436

PR/BO/ALI Oggetto: Regolamento regionale di competenza della Giunta  
 0 NC regionale concernente. "Modifica del regolamento  
 Prot. Segr. regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri  
 469 per l'individuazione e il censimento dei locali  
 storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5  
 'Interventi regionali per il sostegno e la promozione  
 di osterie, locande, taverne e spacci di campagna  
 storici')"

Martedì 14 aprile 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,  
 in via Gentile da Fabriano, si è riunita in videoconferenza la Giunta  
 regionale regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI     | Presidente     |
| - ANNA CASINI         | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA        | Assessore      |
| - LORETTA BRAVI       | Assessore      |
| - FABRIZIO CESETTI    | Assessore      |
| - MORENO PIERONI      | Assessore      |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore      |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la  
 Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste  
 alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Manuela Bora.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente  
del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 'Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici')".

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 'Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici')" e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Attività produttive, lavoro e istruzione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

## DELIBERA

di approvare il regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 'Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici')", così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto.

Il Segretario della Giunta regionale  
(Deborah Giraldi)

Il Presidente della Giunta regionale  
(Luca Ceriscioli)



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il dirigente del servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, ha trasmesso, con nota ID 18825235 ACF del 23 gennaio 2020, alla PF Produzione legislativa la proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 'Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici)", chiedendo la convocazione, in via d'urgenza, (come da nota ID 18893559 ACF del 30 gennaio 2020), della conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale.

La conferenza dei servizi convocata con urgenza (nota ID 18939662 ANC del 4/02/2020), si è tenuta in data 10 febbraio 2020. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

La proposta origina dalla necessità di adeguare il regolamento regionale 2/2015, attuativo della citata l.r. 5/2011, alle modifiche apportate all'articolo 2, comma 1 bis, della medesima legge dall'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2019, n. 40 (Modifiche di disposizioni in tema di sviluppo economico ed attività produttive), il quale ha inserito tra i locali storici elencati nel suddetto comma 1 bis anche i bar.

La ragione dell'attivazione della procedura d'urgenza risiede nella necessità di soddisfare le numerose richieste dei soggetti ora legittimati dalla legge regionale 5/2011, come recentemente modificata, a ottenere il riconoscimento di locale storico. Al fine di un sollecito aggiornamento dell'elenco regionale dei locali storici di cui all'articolo 2 della citata legge regionale, con questa proposta viene fissata una riapertura straordinaria dei termini per la trasmissione alla struttura regionale competente, da parte dei Comuni e delle associazioni interessate, degli elenchi e della relativa documentazione di cui all'articolo 4 del regolamento. Tale riapertura straordinaria consente di anticipare l'aggiornamento ordinario dell'elenco regionale dei locali storici, fissato dall'articolo 4, comma 5, del regolamento dal 1° settembre al 15 novembre di ogni anno, che resta comunque fermo.

La proposta si compone di due articoli.

L'articolo 1 contiene le modifiche al comma 1 dell'articolo 2 del regolamento recante le definizioni dei locali storici: con la prima modifica si interviene sulla definizione di osteria in quanto sovrabbondante e a rischio di sovrapposizione concettuale rispetto alle altre definizioni presenti nel testo; con la seconda modifica si inserisce nel regolamento la definizione di bar, necessaria all'attuazione dell'articolo 2, comma 1 bis, della l.r. 5/2011, così come recentemente novellato.

L'articolo 2 contiene le disposizioni transitorie volte alla sopra citata riapertura straordinaria dei termini. Restano ferme le modalità di trasmissione e le condizioni di ricevibilità fissate dall'articolo 4 del regolamento, nonché i termini previsti dal regolamento per l'ordinario aggiornamento annuale.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'attivazione della procedura d'urgenza non ha consentito di iscrivere la proposta di regolamento nella prima seduta utile del Comitato tecnico per la legislazione di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione): tuttavia la proposta è stata trasmessa ai componenti del medesimo Comitato per posta elettronica in data 5 febbraio u.s., per una loro valutazione. Le osservazioni dei componenti del Comitato, che non riguardano comunque profili di legittimità, sono state trasmesse alla struttura proponente che in data 13 febbraio 2020 ha rappresentato le ragioni per le quali non intende accoglierle.

La proposta è stata trasmessa per il parere alla Commissione consiliare competente e al Consiglio delle autonomie locali (CAL). La prima, con parere n. 193 del 3 aprile 2020, ha espresso parere favorevole e quindi non ha formulato alcun rilievo. Il CAL invece non si è espresso nei termini di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), ovvero entro 20 giorni dall'assegnazione da parte del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa. Il Servizio proponente, atteso che in base al citato articolo 12, comma 5, "Decorsi inutilmente i termini, la Giunta regionale può adottare l'atto prescindendo dal parere del Consiglio delle autonomie locali", ha valutato di procedere comunque con la presentazione della proposta di regolamento in Giunta.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per il dirigente della PF  
Il dirigente della PF Consulenza Giuridica  
(Alessandro Agostini)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO  
E TUTELA DEI CONSUMATORI

Il sottoscritto considerato la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione

Il dirigente della PF  
(Pietro Talarico)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  
LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Servizio  
(Silvano Bertini)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta  
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato A**

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 'Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici')".

**Art. 1**

*(Modifica dell'art. 2 del r.r. 2/2015)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 'Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici') le parole: "di somministrazione di alimenti e bevande," sono soppresse.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 2/2015, è inserita la seguente:

"c bis) bar: è il locale pubblico dove i clienti possono consumare, in piedi o seduti, liquori, bevande e cibi leggeri. Può altresì fornire modesti servizi accessori;"

**Art. 2**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del r.r. 2/2015 relativamente ai termini e alle modalità di aggiornamento degli elenchi dei locali storici di cui alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici), per l'anno 2020, i Comuni e le associazioni interessate possono provvedere all'aggiornamento e alla trasmissione degli elenchi e della relativa documentazione entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, nel rispetto delle modalità di trasmissione e delle condizioni di ricevibilità fissate dal medesimo articolo 4.